



Bozen/Bolzano, 26.03.2021

Spett.li Consiglieri provinciali  
Riccardo Dello Sbarba  
Brigitte Foppa  
Hanspeter Staffler  
Gruppo verde  
39100 Bolzano (BZ)[gruppo-verde@consiglio-bz.org](mailto:gruppo-verde@consiglio-bz.org)Per conoscenza: Spett.le Presidente del Consiglio provinciale  
Josef Noggler  
39100 Bolzano BZ[dokumente@landtag-bz.org](mailto:dokumente@landtag-bz.org)**Risposta all'interrogazione n. 1373/2021 "Commissioni comunali per il territorio e il paesaggio"**

Gentili Consiglieri,

in risposta all'interrogazione di cui in oggetto, Vi inoltro le seguenti informazioni:

**1. Un/a consigliere/a comunale che è anche iscritto/a al registro degli/delle esperti/e di cui all'art. 9 della L.P. n. 9/2018, può essere nominato/a come esperto/a nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio dello stesso comune in cui è consigliere/a, o c'è una incompatibilità? E nel caso che la persona ricopra anche la carica di assessore/a nello stesso comune, c'è incompatibilità?**

La Commissione comunale territorio e paesaggio è un organo consultivo investito di una funzione tecnico-scientifica. Nell'applicazione concreta è stato escluso - tra l'altro - che un assessore o un'assessora comunale ovvero un componente dell'organo consiliare del medesimo Comune possa assumere in seno alla stessa la funzione di rappresentante tecnico della amministrazione comunale territorialmente competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 69, comma 3 della legge provinciale n. 9/2018; ciò in quanto la partecipazione in questo ruolo dei medesimi soggetti (al pari della inclusione del Sindaco nella stessa commissione) comprometterebbe inevitabilmente la capacità di quest'ultima di esaminare i progetti ad essa presentati sotto il profilo puramente tecnico al quale deve necessariamente attenere la sua competenza. Per tale ragione, si è quindi ritenuto che la suddetta funzione di rappresentanza tecnica nella commissione provinciale debba essere assunta da funzionari del Comune territorialmente competente che dispongano di un'adeguata formazione e di corrispondenti conoscenze tecnico-professionali sulla base di una pluriennale esperienza nel relativo settore, ferma restando la possibilità del Comune di individuare gli stessi soggetti nell'ambito del personale da esso già impiegato o di incaricare piuttosto un esperto esterno selezionato in funzione delle competenze di volta in volta richieste.

Per quanto la suddetta conclusione non sia stata esplicitamente riferita anche ad altre fattispecie, la medesima logica si giustifica evidentemente anche nel caso degli esperti nominati come componenti effettivi della Commissione comunale Territorio e Paesaggio e selezionati dall'apposito registro di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 9/2018. Questi ultimi, infatti, sono selezionati dal Consiglio comunale per entrare a far parte della stessa commissione avendo riguardo alle loro specifiche competenze tecniche nei diversi settori a tal fine richiesti (a cui corrispondono altrettante sezioni del suddetto registro) e si contraddistinguono quindi - una volta nominati - per la loro connotazione essenzialmente professionale e per la conseguente estraneità delle loro funzioni alla dimensione politica dell'amministrazione comunale; ragion per cui nei confronti dei medesimi membri della Commissione comunale territorio e paesaggio si giustifica la previsione - di cui



all'articolo 4, comma 2 della legge provinciale n. 9/2018 - di uno specifico atto di nomina del Consiglio comunale come organo rappresentativo e di indirizzo politico del Comune interessato (mentre nel caso del Sindaco un simile atto non è necessario in quanto lo stesso risulta già investito di una legittimazione politica ed entra quindi di diritto a far parte dell'organo). Nel caso dei consiglieri comunali e dei componenti della Giunta individuati dal Sindaco si tratta invece di soggetti caratterizzati dalla connotazione politica della loro investitura (direttamente o indirettamente riconducibile ai risultati elettorali) e dall'assolvimento di funzioni principalmente decisionali nell'ambito dell'esecutivo comunale o dell'organo consiliare, rispetto alle quali il possesso di cognizioni o di specifiche qualifiche tecnico-professionali è pertanto una circostanza meramente eventuale e non qualificante per l'esercizio della funzione; con l'ulteriore conseguenza che una loro partecipazione alla Commissione comunale territorio e paesaggio in qualità di esperti in un determinato settore, rischierebbe per ciò stesso di interferire con la funzione essenzialmente tecnica del medesimo organo, non diversamente da quanto si è ritenuto - nel senso suddetto - per il caso di una loro nomina quali rappresentanti tecnici dell'amministrazione comunale.

Pur in mancanza di un'esplicita previsione di incompatibilità degli stessi rispetto alla selezione degli esperti provinciali nella Commissione comunale territorio e paesaggio, deve quindi ritenersi che i consiglieri comunali e i membri della Giunta (ancorché dovessero eventualmente risultare iscritti nell'apposito registro) risultino per ciò stesso esclusi dalla nomina quali membri tecnici della stessa commissione, la quale deve per converso necessariamente ricadere su soggetti iscritti nel medesimo registro che non ricoprano tuttavia - nello stesso momento - una posizione in senso lato politica nel periodo di consiliatura in corso nel Comune interessato. Si osservi peraltro che la necessaria separazione tra gli esperti nominati per i diversi settori tecnico-professionali e i componenti politici della Commissione comunale territorio e paesaggio risulta indirettamente presupposta dalla stessa formulazione letterale del richiamato articolo 4, comma 1 della legge provinciale n. 9/2018, il quale stabilisce espressamente che i componenti tecnici della stessa commissione siano "nominati dal Consiglio comunale" per l'intero periodo della durata in carica mentre si limita a prevedere che "il Sindaco o il suo delegato" (che può essere eventualmente un assessore a tal fine designato) siano dei semplici "componenti" della commissione medesima; con ciò implicitamente confermando che tra le due categorie di membri dell'organo consultivo in materia di urbanistica e tutela del paesaggio deve necessariamente sussistere una distinzione di ruoli e conseguentemente di posizioni (nel senso della tendenziale inammissibilità della nomina di un consigliere comunale come membro delle commissioni tecniche del medesimo Comune, pur in assenza di un esplicito divieto, cfr. anche C. Stato, parere n. 2447/2003: "*La normativa vigente non prevede una ipotesi di incompatibilità in senso tecnico, ma il problema si pone in termini di compatibilità con l'ordinamento della presenza di un consigliere comunale nella commissione edilizia. [...] Il Supremo Consesso ha ritenuto che la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale [...]*").

**2. Un/a consigliere/a comunale che è anche iscritto/a al registro degli/delle esperti/e di cui all'art. 9 della legge n. 9/2018, può essere nominato/a come esperto/a nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in un comune diverso da quello in cui è consigliere/a comunale, o c'è una incompatibilità? E nel caso che la persona ricopra anche la carica di assessore/a, (sempre di un comune diverso) c'è incompatibilità?**

Quanto sopra osservato in merito alla necessaria separazione tra le funzioni politiche e quelle amministrativo-gestionali e alla conseguente inidoneità dei consiglieri e degli assessori comunali ad essere designati quali componenti tecnici delle Commissioni comunali per il territorio e il paesaggio si riferisce evidentemente all'ipotesi in cui l'incarico politico che gli stessi rivestono sia destinato ad esercitarsi nel medesimo Comune al cui territorio si estendono le funzioni consultive e di valutazione tecnica che la suddetta commissione ha il compito di svolgere. Solo in tal caso, infatti, la partecipazione di tali soggetti nel ruolo di esperti della stessa commissione si pone in contrasto con la competenza tecnica caratteristica dell'organo e può determinare una potenziale interferenza con le valutazioni riservate a quest'ultimo ai fini del rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche, mentre al di fuori del territorio comunale di competenza dell'organo la questione dell'incompatibilità delle nomine in questione si pone piuttosto con riguardo ai componenti degli organi politici del diverso Comune del quale si tratta. Ferme restando le suddette limitazioni rispetto al Comune di appartenenza, non appaiono pertanto sussistere ragioni onde escludere che i membri del Consiglio o della Giunta comunale, laddove iscritti in una delle sezioni del registro provinciale di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 9/2018, possano essere nominati come esperti e assumere di conseguenza le relative funzioni



in seno alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio di un Comune diverso. Si noti peraltro che - in questo come in ogni altro caso - rimangono comunque applicabili le limitazioni di cui allo stesso articolo 9, comma 3 della legge provinciale n. 9/2018 rispetto all'assunzione da parte degli esperti che svolgono al contempo un'attività professionale di incarichi di progettazione nel territorio di competenza della Commissione interessata.

Le esposizioni di cui sopra trovano fondamento nell'articolo 146, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), secondo il quale le Regioni e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e di idonee risorse strumentali ovvero delegano il loro esercizio a province o forme associative tra gli enti locali purché dispongano di strutture in grado di garantire a loro volta un'adeguata differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e, più in generale, nel principio della necessaria separazione tra politica e gestione amministrativa indirettamente ricavabile dalle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001.

Cordiali saluti,

L'Assessora

Maria Hochgruber Kuenzer

(firmato digitalmente)